



Ministero della Salute

IL SEGRETARIO GENERALE SOGGETTO ATTUATORE EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

CONSIDERATO che a decorrere dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 in Cina, nella città di Wuhan a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19).

RILEVATO che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

RILEVATO che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, che prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020;

VISTE le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'OMS circa la necessità di applicare misure adeguate;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, che prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia determinata SARS-CoV-2, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, ha interdetto il traffico aereo dalla Cina;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, destinando l'importo di € 5.000.000,00 all'attuazione degli interventi di risposta all'emergenza;

VISTO che il comma 2 della citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare, in vigore dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 che stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020 n. 414, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630, è stato nominato "Soggetto attuatore" per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 n. 635, con la quale è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) dell'OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 27891, con la quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6183, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630;

VISTO che la rapida evoluzione del quadro emergenziale dell'epidemia derivante da nuovo coronavirus (Covid-2019) ha comportato un aumento esponenziale delle chiamate, da parte dei cittadini, al numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute;

RILEVATA la necessità di potenziare detto servizio per assicurare una risposta adeguata all'attuale straordinario numero di chiamate al numero di pubblica utilità;

VISTO l'appunto del 26 febbraio 2020 con il quale la Direzione generale de personale, dell'organizzazione e del bilancio ha rappresentato all' On. Le sig. Ministro la necessità di potenziare il Servizio di risposta del numero di pubblica utilità 1500, attraverso l'affidamento di un servizio di *call center* di I livello in *outsourcing*;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 n. 638 e del 25 febbraio 2020, n. 639, che modificano l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell'8 marzo 2020 n. 645, con la quale il soggetto attuatore del Ministero della salute "è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-19, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi" per un importo massimo di € 5.400,000,00;

VISTA la determina del soggetto attuatore dell'11 marzo 2020 con la quale è stato stabilito di avviare specifica procedura di acquisto per l'affidamento del servizio di *contact center* di primo livello, per il potenziamento del Servizio di risposta al numero di pubblica utilità 1500, composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche, anche in deroga al comma 6 del medesimo articolo;

VISTO il Contratto CIG 8223714779, stipulato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, con il quale è stato affidato il servizio di contact center relativo alle attività del numero

verde “1500” per la gestione dell’emergenza dovuta al Covid-19 alla società Almagiva Contact S.p.A. per un periodo di due mesi, dal 28 febbraio al 27 aprile 2020;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 3, del contratto di affidamento del servizio, che prevede la facoltà di richiedere la sua prosecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni;

CONSIDERATO il protrarsi dello stato emergenziale connesso al diffondersi dell’epidemia COVID-19 e, conseguentemente, il perdurare delle necessità di interesse pubblico connesse al servizio di contact center di primo livello, per il potenziamento del servizio di risposta al numero di pubblica utilità “1500”;

VISTO l’appunto del 22 aprile 2020 con il quale la Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio ha informato l’On.le sig. Ministro circa la necessità di proseguire la collaborazione con la società Almagiva fino al termine dell’emergenza sanitaria dichiarata del 31 luglio 2020;

RAVVISATA la necessità di avvalersi ancora del servizio di contact center di primo livello, di cui al suindicato contratto;

CONSIDERATO che per assicurare il servizio di cui sopra fino al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato del 31 luglio 2020, l’importo di spesa stimato ammonta ad euro 900.000,00 mensili IVA compresa;

CONSIDERATO, altresì, che l’importo sopra indicato trova copertura nella predetta ordinanza n. 645/2020;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.672 del 12 maggio 2020 con la quale il soggetto attuatore è stato autorizzato a prorogare il contratto del servizio di contact center di primo livello sino al termine dello stato di emergenza e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, della citata ordinanza n. 645 del 2020;

TENUTO CONTO che la società Almagiva, sulla base delle necessità rappresentate dalla Direzione del personale, dell’organizzazione e bilancio con l’appunto al Sig. Ministro del 22 aprile 2020, ha garantito, nelle more dell’emanazione della sopra indicata Ordinanza, le prestazioni d’urgenza relative al predetto servizio di pubblica utilità “1500” senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che il Segretario generale, quale “Soggetto attuatore”, per l’espletamento dei compiti affidatigli, opera con il supporto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio per gli aspetti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020, al n. 72, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giuseppe Ruocco;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 14 settembre 2017, al n. 1999, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della salute al dott. Giuseppe Celotto;

VISTO il decreto del Direttore generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio del 10 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2019 al n. 3253, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio 5 della predetta Direzione generale al dott. Alberto Zamparese;

VISTO il decreto legislativo del 18/4/2016, n.50, e successive modifiche, concernente “Codice dei contratti pubblici”;

RITENUTO necessario avvalersi, come previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 5 dell'OCDPC n. 630/2020 e successive modifiche, delle deroghe a talune disposizioni del citato decreto legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

Art.1 – Per le motivazioni di estrema urgenza derivanti dalla dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e sulla base di quanto disposto dalle Ordinanze n. 645 dell'8 marzo 2020 e n. 672 del 12 maggio 2020, di provvedere alla formalizzazione della proroga del contratto del servizio di *contact center* di primo livello fino al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato del 31 luglio 2020, agli stessi patti, prezzi e condizioni come previsto all' art. 3, comma 3, del Contratto CIG 8223714779.

Art.2 – L'importo di spesa per la prosecuzione del servizio è stimato in euro 900.000,00 mensili IVA compresa. Gli oneri, derivanti dall'attuazione dell'art. 1, graveranno sulle risorse stanziare per l'emergenza in atto utilizzando la contabilità speciale n. 6183, di cui all'Ordinanza n.635/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e trovano copertura sullo stanziamento di euro 5.400.000,00, già disposto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020 n. 645.

Art. 3 – Di delegare il dott. Giuseppe Celotto, Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio alla formalizzazione della proroga del predetto contratto;

Art. 4 - Di confermare, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, quale responsabile unico del procedimento, il dott. Alberto Zamparese– Direttore dell'Ufficio 5 “Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

Roma, 14 maggio 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE
***F.to Dott. Giuseppe RUOCCO**